

**COMUNE DI LATINA**

**PROTOCOLLO D'INTESA SULLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL SETTORE BALNEARE, IN RAPPRESENTANZA DEI CONCESSIONARI DEGLI STABILIMENTI OPERANTI SULL'ARENILE DEMANIALE MARITTIMO DEL LATO "A" DEL LUNGOMARE DI LATINA – STAGIONE ESTIVA 2024**

**TRA**

**Il Comune di Latina qui rappresentato da:**

**Assessore alle Politiche per lo sviluppo delle imprese, del commercio, dell'artigianato, delle attività produttive**

**Antonio Cosentino**

**Assessore alla pianificazione e sviluppo della Marina**

**Gianluca Di Cocco**

**E**

**Le Associazioni di categoria del settore balneare rappresentate dai Sigg.**

**Presidente della "ASSOBALNEARI" sezione di Latina Massimo PERIN**

Premesso che il Comune di Latina persegue l'obiettivo di valorizzare e qualificare l'offerta balneare, con peculiare attenzione alle attività proposte dagli stabilimenti posti sul Lungomare e ritenute un importante elemento di caratterizzazione ed identificazione del marketing turistico - locale;

Ritenuto utile perseguire l'impegno su programmi di promozione, che, a corredo della mera attività di balneazione, siano in grado di favorire una maggiore attrattiva turistica attraverso la realizzazione di iniziative volte ad un divertimento sano ed appagante;

Vista la tendenza da parte dei titolari delle concessioni demaniali relative agli stabilimenti balneari a organizzare attività di intrattenimento nelle aree annesse alle attività di ristoro e consumazione, da cui scaturisce una sorta di valore aggiunto capace di indurre positivi riflessi sugli imprenditori medesimi e sull'economia locale nel suo complesso;

Considerato che gli stabilimenti balneari e la connessa attività di ristoro non sono annoverabili nella categoria dei *pubblici esercizi – locali per la somministrazione*;

Considerato, altresì, che annualmente, con provvedimento ordinatorio, vengono disciplinati l'esercizio dell'attività balneare nonché gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune;

Rilevato, inoltre, che ogni struttura assentita in concessione per stabilimento balneare può esercitare le attività di animazione, come consentite dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, per i propri clienti purché ciò avvenga negli orari previsti dall'Ordinanza balneare e non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi;

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione, al fine di incentivare la promozione turistica del litorale di Latina anche nelle ore serali, quando l'attività di balneazione si è conclusa, di proporre ai titolari di concessione demaniale marittima, in forma sperimentale e temporanea, limitata alla sola stagione estiva 2024 (coincidente con il periodo **1 maggio – 30 settembre**)<sup>1</sup>, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria, per una preventiva calendarizzazione di una serie di attività ricreativo- musicali e la relativa disciplina che i medesimi sono tenuti a rispettare;

Ritenuto che la materia oggetto del presente protocollo d'intesa è inclusa tra le deleghe attribuite all'Assessore alla pianificazione e sviluppo della Marina e all'Assessore alle Politiche per lo sviluppo delle imprese, del commercio, dell'artigianato, delle attività produttive, e che in virtù delle rispettive competenze se ne fanno promotori nei confronti delle attività turistiche che insistono sul Lungomare di Latina;

Ritenuto, pertanto, che per lo svolgimento di attività, oltre l'orario consentito (dopo le ore 19.00), di manifestazioni ricreative e di intrattenimento musicale sull'area in concessione annessa al medesimo stabilimento ed appositamente attrezzata per la consumazione sul posto, i concessionari dovranno munirsi del prescritto titolo autorizzatorio, rilasciato dal competente Servizio Attività Produttive del Comune ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.;

Rilevato che si tratta di individuare possibili soluzioni condivise di semplificazione procedurale in grado di contemperare le esigenze della normativa di settore, legate alla sicurezza dei luoghi e delle persone, con le legittime aspettative di celerità e semplicità, dovute al limitato periodo in cui si svolgono le iniziative;

Considerato che è dovere dell'Amministrazione comunale garantire il diritto al giusto equilibrio tra la manifestata volontà dei concessionari degli stabilimenti operanti sull'arenile demaniale marittimo di realizzare iniziative ed attività a carattere musicale, finalizzate all'intrattenimento ed allietamento della clientela, e la tutela dei cittadini che risiedono nell'area a ridosso del lungomare per i quali deve essere assicurato il diritto alla quiete e al riposo ristoratore, nonché la salvaguardia del decoro ambientale mediante l'ordinato svolgimento delle attività di allietamento proposte dagli operatori turistico – commerciali;

Per quanto sopra rappresentato, si conviene quanto segue:

I Titolari delle attività interessate, attraverso le Associazioni di categoria, presentano agli Uffici competenti del Comune un calendario di iniziative che intendono svolgere durante la stagione estiva, entro un termine congruo che permetta agli Uffici comunali la regolare istruttoria delle istanze (ipotizzando quale termine almeno 15 gg prima dell'avvio delle iniziative medesime).

Gli eventi di intrattenimento musicale non potranno essere in numero sproporzionato alla durata della stagione balneare (ipotizzando un numero di eventi non superiore a 30 per ogni singola attività e distribuiti nell'arco dell'intera stagione balneare - 1 maggio -30 settembre - <sup>1</sup>). Le date individuate non potranno subire variazioni.

Eventuali modifiche al Programma presentato dagli operatori, dovute ad eventi meteorologici avversi, dovranno essere comunicate almeno 5 giorni prima dell'avvio delle iniziative e autorizzate dai servizi competenti.

Al fine di consentire all'organo di controllo di poter eseguire i rilievi fonometrici, i gestori, a semplice richiesta, dovranno temporaneamente interrompere la propria attività rumorosa.

In caso di mancata collaborazione, in sede di accertamenti fonometrici con superamento dei limiti sia pur derogati, il verbale finalizzato all'attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dalla normativa verrà erogato nei confronti delle due o più attività in esercizio.

In relazione ad ogni evento di cui si compone il calendario, deve essere indicato: l'orario di inizio e termine, una breve descrizione dei contenuti e l'indicazione della localizzazione dell'iniziativa, oltre alle eventuali strutture precarie temporanee utilizzate per lo svolgimento dell'attività programmata.

**La condivisione del Programma con l'Amministrazione comunale consente di richiedere un'unica Autorizzazione per lo svolgimento degli eventi programmati, senza la presentazione di ulteriori istanze o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per l'intero periodo estivo, purché non vengano apportate modifiche alle strutture già autorizzate quali stabilimenti balneari.**

Non sono tenuti a presentare il programma di iniziative gli stabilimenti balneari con apertura annuale qualora dette iniziative non comportino l'utilizzo delle strutture precarie, che in tal caso dovranno essere rimosse.

**I rappresentanti delle Associazioni di categoria, sottoscrittori del presente Protocollo, si impegnano a far osservare ai concessionari degli stabilimenti operanti sull'arenile demaniale marittimo (lato A) le indicazioni di seguito riportate:**

- 1) acquisizione del titolo autorizzativo, a carattere temporaneo, ai sensi degli articoli 68 e 69 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.), per la realizzazione di intrattenimenti non configuranti l'attività di "Pubblico Spettacolo" nelle date indicate nel programma di eventi presentato;
- 2) ottenere, preliminarmente all'inizio delle attività di intrattenimento musicale, da parte del Comune – Dipartimento IX "Ambiente" - Servizio Tutela ed Igiene Ambientale, anche in deroga al rispetto dei valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della L. n. 447/1995, l'Autorizzazione per lo svolgimento di Attività Rumorosa Temporanea;
- 3) divieto di maggiorazione dei prezzi delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio in assenza di attività di intrattenimento;
- 4) l'attività di trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande: non è consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- 5) osservare le date e gli orari per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale che devono svolgersi come stabilito con Ordinanza Sindacale e/o come indicato nell'apposita autorizzazione per l'intrattenimento musicale.

- 6) mettere in atto misure finalizzate ad evitare lo stazionamento degli avventori nello spazio antistante e nelle immediate adiacenze dell'attività al fine di non arrecare disturbo ai residenti e prevenire rischi di assembramento, anche avvalendosi di proprio personale incaricato e formato;
- 7) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti dall'attività come disciplinato dal soggetto gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti;
- 8) Una copia dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di intrattenimento nonché della valutazione di impatto acustico e relativo Titolo autorizzatorio dovranno essere conservate presso la sede operativa dello stabilimento balneare, al fine di renderle disponibili agli organi di controllo;




**Le istanze di cui ai punti 1) e 2) devono essere presentate tramite il Portale Telematico *impresainungiorno* e corredate della documentazione prevista dalle vigenti normative in materia.**

**Resta inteso che per quanto riguarda l'esercizio dell'attività rumorosa, di cui all'istanza riportata al punto 2), la medesima potrà avere inizio solo dopo il rilascio dell'apposita Autorizzazione.**

Si dà atto che verranno adottati, a cura dei competenti dirigenti degli Uffici coinvolti, in coerenza con gli indirizzi stabiliti, tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente Protocollo, compresa la costituzione di un **Tavolo di lavoro tecnico** con i Soggetti sottoscrittori, coordinato dagli Assessori proponenti, che abbia lo scopo di monitorare la fase sperimentale e gli effetti dello stesso al fine di riproporre l'iter procedurale semplificato, così come programmato, anche per i futuri anni;

Il Protocollo d'intesa **non include**:

- i concessionari dei chioschi che insistono sul lato B del Lungomare e che svolgono esclusivamente attività di servizio alla balneazione in orari e con modalità stabilite dalla stessa concessione;
- i titolari di Autorizzazione/Licenza/SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa.

 ASSO BALNEARI ITALIA / CONFINDUSTRIA  
 ASSESSORE ATTIVITÀ PRODOTTUG  
 ASS. DEMAMO - MARINA

<sup>1</sup> il periodo descritto deve intendersi coincidente con quanto stabilito dall'Ordinanza Balneare 2024